



**Area Urbanistica  
Servizio Sportello Unico Edilizia**

## **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 117 del 15/02/2024**

**Oggetto: Criteri per il controllo a campione mediante sorteggio delle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA) e delle Mancate Comunicazioni Asseverate (Mancate CILA) dell'Inizio dei lavori inoltrate al Servizio Sportello Unico Edilizia (SUE) .**

## Il Dirigente

### Premesso che:

- ai sensi del comma 1 dell'art.6 bis del DPR n.380/2001, in relazione ai titoli abilitativi edilizi, *“Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*;
- ai sensi del successivo comma 2 *“L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori”*;
- ai sensi del comma 5 del medesimo art. 6 bis *“La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro”*;
- con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 l'ANAC ha approvato il “Piano nazionale anticorruzione 2022”- PNA, ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e alla illegalità nella pubblica amministrazione, indicante obiettivi, tempi e misure da recepire nei piani triennali di competenza delle singole amministrazioni;
- con Delibera di G.C. n. 238 del 18 luglio 2023 e n. 471 del 1 dicembre 2023 è stato approvato il PIAO 2023-2025 in cui nella *Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza*, ha individuato, quale “Misura di controllo per lo Sportello Unico Edilizia” la Ms 38 - “controllo a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6 bis commi 2 e 4 Dpr n. 380/01 smi) e delle mancate comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6 bis comma 5 Dpr n. 380/01 smi)”.

### Dato atto che:

- con disposizione organizzativa n. 128 del 27/01/2017 e successive modifiche di cui alle disposizioni n. 131 del 31 gennaio 2019, n. 320 del 12/04/2020 e n. 823 del 10/10/2022, sono state stabilite le modalità di controllo a campione mediante sorteggio delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) presentate al Servizio Sportello Unico Edilizia;
- con disposizione organizzativa n. 823 del 10/10/2022, è stato stabilito il controllo a campione nella misura del 10% delle CILA inoltrate nell'arco del mese precedente, con arrotondamento alla cifra superiore per eccesso, confermando, per quanto non modificato, le modalità operative e i criteri di cui alla disposizione dirigenziale n. 128/2017, come integrata dalle successive disposizioni n. 131 del 31 gennaio 2019, n. 995 del 19 novembre 2020 e n. 320 del 12 aprile 2022;
- fino all'adozione del presente atto, le mancate comunicazioni di inizio lavori asseverate (mancata CILA) sono state sottoposte ad un controllo sistematico, provvedendo a rilasciare copia dell'elaborato grafico allegato al fascicolo.

### Considerato che:

- il numero di mancate CILA di cui all'art. 6 bis comma 5 del DPR 380/01 depositate presso il Servizio Sportello Unico edilizia risulta essere di circa 2000 all'anno;
- durante il periodo 2022-2023, oltre ai controlli a campione delle CILA, si sono aggiunte le richieste di verifica di compatibilità urbanistico-edilizia, avanzate dal Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), in merito alle SCIA commerciali, dal servizio Controlli Ambientali e dal Servizio Tutela della Salute, che hanno determinato un notevole aggravio al compito già ordinariamente svolto dal personale del SSUE;
- va aggiunta, altresì, la verifica di ulteriori CILA e mancate CILA, il cui esame è dettato dal richiamo di

altre pratiche edilizie già in istruttoria, ovvero da ulteriori adempimenti in materia di vigilanza edilizia/urbanistica;

- il crescente numero di Comunicazioni e Segnalazioni in materia edilizia, conseguente all'ampliamento del campo di applicazione di tali strumenti autorizzativi attuato dalle disposizioni legislative adottate a livello nazionale e regionale ha generato, in assenza di un corrispondente aumento delle dotazioni degli uffici in termini di risorse umane e strumentali dedicate, significative difficoltà per la gestione del complesso di attività proprie degli uffici, con il rischio concreto ed attuale di riduzione della efficacia dei controlli sulla documentazione presentata a fronte di una gestione esclusivamente formale del procedimento;
- la situazione prospettata è destinata ad un ulteriore peggioramento in considerazione della nota carenza di personale tecnico assegnato al Servizio Sportello Unico Edilizia e all'ulteriore riduzione di unità di personale nel 2023 per pensionamenti o trasferimenti, con inevitabili ripercussioni sulla efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

**Rilevato che:**

- in considerazione dei notevoli carichi di lavoro, come sopra evidenziati, occorre ridurre la percentuale di CILA da sottoporre a sorteggio mensile, fissata dalla disposizione n. 823 del 10.10.2022 nella misura del 10% al 5% di quelle inoltrate nell'arco del mese precedente comprendendo nella suddetta percentuale altresì le mancate CILA presentate ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 5, del citato DPR n. 380/01 smi;
- è necessario confermare l'utilizzo di un criterio di selezione casuale e non prevedibile delle CILA e delle mancate CILA da esaminare, al fine di evitare che tale scelta avvenga a discrezione della Commissione interna incaricata.

**Visti:**

- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per il quale le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR e che ai fini di tali controlli sono tenute ad individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi, oltretutto le modalità per la loro esecuzione (artt. 71 e 72);
- l'articolo 6 bis, comma 4, lettera b) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e smi - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", che rimanda alle regioni a statuto ordinario la modalità dei controlli, anche a campione, delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA);
- l'articolo 6 bis, comma 1, del citato Testo unico dell'Edilizia, per la parte in cui gli interventi soggetti a CILA sono realizzabili, previa comunicazione dell'inizio dei lavori, solo se conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque nel rispetto delle altre normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.Lgs. 42/2004;
- l'articolo 6 bis, comma 5, del citato Testo unico dell'Edilizia, per il quale la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.

**D I S P O N E**

1. che a partire dalla data del 1 marzo 2024 la percentuale del controllo a campione delle CILA e delle mancate CILA inoltrate nell'arco del mese precedente viene stabilita nella misura del 5%, arrotondato per eccesso, mediante sorteggio svolto con cadenza mensile in seduta pubblica;
2. che le operazioni di estrazione avverranno alla presenza della Commissione così costituita: Presidente: arch. Daniela Ascione, già Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 241/90 e smi, giusta d.d. 131/2019; Componenti: ing. Rocco Lecce e arch. Daniela Ingallina;
3. che in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti, la Commissione procederà ugualmente alle operazioni di sorteggio;
4. di confermare, per quanto non modificato con la presente disposizione, le modalità operative ed i criteri di cui alla disposizione dirigenziale n.128/2017, come integrata dalle successive disposizioni n. 131 del

31 gennaio 2019, n. 320 del 12 aprile 2022 e n. 823 del 10.10.2022;

5. di stabilire la presentazione delle mancate CILA secondo le modalità cartacee indicate nelle note illustrative della CILA reperibili nel sito istituzionale del Comune di Napoli all'area tematica "Edilizia Privata";
6. che a partire dalla data 1 marzo 2024 non sarà più rilasciata alcuna copia vidimata dal SSUE dell'elaborato grafico presentato per la mancata CILA;
7. che l'attività di vigilanza da parte dell'ente, dovuta ai sensi del Titolo IV del DPR n. 380/2001 e smi, sulle pratiche edilizie basate su autocertificazione della CILA e della mancata CILA, procederà con verifica a campione mediante sorteggio sulla base della verifica della documentazione inoltrata dal richiedente e dei seguenti ulteriori elementi:
  - stato legittimo dell'immobile oggetto di intervento;
  - natura delle opere previste ed effettiva ammissibilità dell'intervento e conformità a quanto disposto all'art. 6 bis del DPR n. 380/01 smi e all'art. 2 della LR n. 13/2022 smi;
  - conformità delle opere previste con la normativa edilizia-urbanistica e la strumentazione urbanistica vigente;
  - avvenuto pagamento della sanzione di € 1000,00 per le mancate CILA;
8. che in caso di esito negativo delle verifiche effettuate si assumono i relativi provvedimenti sanzionatori;
9. di notificare il presente provvedimento al personale interessato e di trasmettere il medesimo al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ed al Vicesindaco - Assessore all'Urbanistica e all'Area Urbanistica, per opportuna conoscenza.

Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.

*Sottoscritta digitalmente da*

IL DIRIGENTE

arch. Fabio Vittoria

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente comunicazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.